



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n. 124

Parma, 4 maggio 2020

OGGETTO: Misure organizzative necessarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 garantendo la funzionalità dei servizi dell'Autorità: **aggiornamento attività indifferibili da rendere in presenza.**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare, l'articolo 63 (*Autorità di bacino distrettuale*) del suddetto Decreto legislativo;
- il DPCM 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U.R.I. n. 135 del 13 giugno 2018), recante "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*";
- lo Statuto di questa Autorità distrettuale adottato con delibera n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza istituzionale permanente e approvato con Decreto interministeriale n. 52 del 26/02/2018 (GU n.82 del 9/4/2018);
- il proprio decreto n. 431 del 30 dicembre 2019 con il quale è stato approvato l'assetto organizzativo dell'Autorità distrettuale dal 1° gennaio 2020;

PRESO ATTO

- del DPCM del 11 marzo 2020, in vigore fino al 25 marzo 2020, il quale, all'articolo 1 (*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio*

nazionale), punto 6), stabilisce testualmente: “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”;

- del proprio decreto n. 87 del 12 marzo 2020 con il quale si erano fornite le disposizioni attuative al DPCM 11 marzo 2020;

VISTI

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 che, all’art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), tra l’altro stabilisce:

“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della Legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

- il DPCM del 22 marzo 2020 che, all’art. 1, comma 1, lett. a), stabilisce, tra l’altro: “Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.”;
- il DPCM del 26 aprile 2020 che, all’art. 1, comma 1, lett. gg), e art. 2, c.1 stabilisce che per i datori di lavoro pubblici resta fermo “quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”;

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 103 del 24 marzo 2020 con il quale si erano aggiornate le misure organizzative adottate con il decreto 87/2020 per fronteggiare l’emergenza e si erano individuate le attività indifferibili da rendere in presenza;

RITENUTO di dover aggiornare nuovamente le suddette misure organizzative al fine di garantire la funzionalità dei servizi dell’Autorità, considerato che il trascorrere del tempo e le disposizioni normative nazionali e regionali fissate per la cd. Fase 2, hanno fatto emergere nuove attività che si ritengono indifferibili e che richiedono la presenza

sul luogo di lavoro e necessitano il presidio in presenza del coordinamento e del supporto informatico e amministrativo;

VALUTATO che la maggior presenza di personale in sede renderà necessaria l'applicazione delle disposizioni previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali approvato il 24 aprile 2020 (allegato 6 al DPCM 26.4.2020), con particolare riguardo alle parti relative alla "informazione", "pulizia e sanificazione in azienda", "precauzioni igieniche personali", "dispositivi di protezione personale", e "sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS" e che sarà necessario fornire al personale un documento contenente le misure da adottare durante la permanenza in sede;

ACQUISITE le valutazioni dei dirigenti e responsabili di struttura, nonché dell'RSPP e tenuto conto dei seguenti criteri per l'esclusione dei dipendenti che saranno coinvolti nelle attività dell'ente, fatta salva l'impossibilità di individuare un sostituto per la specifica attività richiesta:

- portatori di patologie o appartenenti a fasce di età che li rendono maggiormente esposti al contagio;
- lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;
- lavoratori sui quali grava la cura dei figli fino a dodici anni, a seguito della sospensione dei servizi educativi e scolastici;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento di cui al presente decreto è il dirigente amministrativo dott.ssa Marta Segalini;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento di organizzazione;

VISTO il DPCM 14 luglio 2017, con il quale il dott. Meuccio Berselli è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

AI SENSI delle disposizioni normative in premessa specificate;

DECRETA

- 1) Le **attività indifferibili da rendere in presenza**, con le specifiche indicazioni delle modalità per il loro effettivo svolgimento e delle figure coinvolte, sono le seguenti:

Attività	Gruppo di lavoro	Modalità di svolgimento
Presidio necessario a garantire la continuità di funzionamento del sistema informatico dell'ente	Dipendenti del Settore Servizio informatico	Presenza anche in sede, solo <u>la mattina di un dipendente a turno</u> . Reperibilità per il resto del tempo.

Presidio necessario della corrispondenza cartacea e degli eventuali atti amministrativi urgenti	Dipendenti dell'Area Amministrativa	Presenza anche in sede, solo <u>la mattina di un dipendente a turno</u> che gestisce le esigenze di tutto l'ente. Reperibilità per il resto del tempo.
Attività necessarie alla realizzazione del progetto di rifunzionalizzazione della sede centrale dell'Autorità	Tutti i dipendenti dell'Ente	Presenza in sede <u>per il presidio delle attività operative necessarie e non risolvibili a distanza.</u> (traslochi, sopralluoghi, ecc.)
Direzione coordinamento e controllo delle attività necessarie al funzionamento dell'Autorità di bacino	Segretario generale dirigenti e titolari di delega di funzioni dirigenziali	Presenza in sede <u>per il coordinamento delle attività del personale</u>

- 2) **Tutte le restanti attività**, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello della continuità dell'azione amministrativa, **vengono svolte esclusivamente con modalità semplificate di lavoro agile**, fatte salve eventuali e non prevedibili necessità di recarsi in sede;
- 3) Si conferma quanto disposto con decreto n. 103/2020 sulle **modalità di svolgimento del lavoro agile**;
- 4) Si dispone **l'applicazione delle disposizioni previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro** fra il Governo e le parti sociali approvato il 24 aprile 2020 (allegato 6 al DPCM 26.4.2020), con particolare riguardo alle parti relative a "informazione", "pulizia e sanificazione in azienda", "precauzioni igieniche personali", "dispositivi di protezione personale", e "sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS" fornendo al personale un documento contenente le misure da adottare durante la permanenza in sede;
- 5) L'efficacia del presente provvedimento **decorre dal 4 maggio e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica** da COVID-2019 ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;
- 6) I dirigenti e i responsabili di struttura, il responsabile del servizio prevenzione e protezione, per quanto di rispettiva competenza, dispongono per la concreta attuazione del presente decreto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Meuccio Berselli)